

Seduta di Sabato 19 dicembre 2015

COMUNICAZIONI

La Camera,

premessi che:

la legge di stabilità 2016, ai commi 192-*octies* e 192-*novies* dell'articolo 1, interviene in materia di spese connesse agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche storiche;

la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie indica la protezione delle lingue regionali o minoritarie storiche dell'Europa, alcune delle quali rischiano di scomparire col passare del tempo, come azione volta a contribuire, conservare e sviluppare le tradizioni e la ricchezza culturali dell'Europa;

la Repubblica, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali tutela, promuove e valorizza le lingue e le culture presenti sul territorio nazionale, tra cui quella sarda e quelle albanese, grecanica e occitana;

le prime risultanze di insediamenti umani in Sardegna risalgono al Neolitico e ancora oggi i simboli della civiltà nuragica costituiscono un emblema dell'identità etno-politica-nazionale dei Sardi;

nelle regioni dell'Italia meridionale, in particolar modo in Calabria, le comunità albanese, grecanica e occitana hanno trovato accoglienza e vivono, perfettamente integrate, mantenendo comunque vivi stili di vita e tradizioni originarie la cui ricchezza è ormai parte integrante delle nostre tradizioni;

la normativa in materia di tutela dei diritti delle minoranze linguistiche prevede la sottoscrizione di una convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo affinché nel conseguente contratto di servizio siano assicurate le condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza;

nell'ambito su indicato anche le Regioni possono stipulare convenzioni in materia con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria;

rammentato altresì il legame tra l'«ordinamento della comunicazione» e la tutela della libertà d'informazione e, quindi, il valore costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero sancito dall'articolo 21 della Costituzione (Corte costituzionale, sentenza n. 348 del 1990);

la Corte costituzionale ha affermato, con sentenza n. 159 del 2009, la tutela delle minoranze linguistiche costituisce principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale (sentenze n. 15 del 1996, n. 261 del 1995 e n. 768 del 1988) che si situa al punto di incontro con altri principi, talora definiti «supremi», che qualificano indefettibilmente e necessariamente l'ordinamento vigente (sentenze n. 62 del 1992, n. 768 del 1988, n. 289 del 1987 e n. 312

del 1983);

la Corte, inoltre, nel sottolineare che la lingua costituisce un elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare, riconduce la tutela di questo aspetto di specificità delle minoranze nell'alveo dei principi fondamentali della Carta costituzionale, richiamando in particolare, il principio pluralistico, riconosciuto dall'articolo 2 e il principio di eguaglianza riconosciuto dall'articolo 3 che, al primo comma stabilisce la pari dignità sociale e l'eguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini, senza distinzione di lingua e, nel secondo comma, prescrive l'adozione di norme che valgano anche positivamente per rimuovere le situazioni di fatto da cui possano derivare conseguenze discriminatorie (sentenza n. 15 del 1996) (...);

L'Italia è tra i pochi stati europei occidentali che ancora oggi non ha ratificato la Carta Europea delle Lingue regionali e minoritarie,

impegna il Governo

a promuovere iniziative volte alla concreta attuazione della legislazione vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche, nell'ambito della programmazione e dell'organizzazione della Rai, così come previsto dalla legge n. 482 del 1999, in particolar modo per quel che riguarda la lingua sarda e quelle proprie delle comunità albanesi, grechaniche e occitane in Calabria.

9/3444-A/348. [Nizzi](#), [Occhiuto](#).